



**REGIONE
PUGLIA**

Regione Puglia
Servizio Urbanistica

AOO_079/PROT
04/09/2019 - 0007763

Prot. Uscita - Registro: Protocollo Generale

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE URBANISTICA

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E
RIQUALIFICAZIONE URBANA**

Al Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche per la
Campania, Molise, Puglia, Basilicata
Sede di Bari
oopp.puglia@pec.mit.gov.it

Oggetto: BARI. Nuova sede di Bari del Provveditorato Interregionale. Valutazione della compatibilità con il vincolo monumentale indiretto d.m. del 15.5.1930 e rideterminazione in merito, in ottemperanza alla Sentenza n. 447/2018 Consiglio di Stato. Conferenza di Servizi decisoria.

Si riscontra la nota n. 14231 del 11.06.2019 con la quale codesto Provveditorato, in merito a quanto in oggetto indicato, ha indetto Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 bis della L. n.241/90 e ss. mm. ii.

Nello specifico, per il profilo di competenza del Servizio scrivente, trattasi di rideterminazione del parere regionale n. 10399 del 30.06.2010 espresso nell'ambito del procedimento di accertamento di conformità urbanistica di cui al DPR n.383/94, per la realizzazione della nuova sede del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Puglia e Basilicata in corso De Tullio in Bari.

Com'è noto, con Decreto Provveditoriale n.617 del 21.9.2010 venne accertata la conformità urbanistica ai sensi dell'art. 81 DPR n.616/77 e successivo art.3 DPR n.383/94 per la realizzazione delle opere di che trattasi; dette opere furono concluse in data 03.02.2017 con accatastamento in data 21.09.2017 in favore del Demanio dello Stato – ramo marina mercantile.

Di seguito al contenzioso proposto innanzi al Tar teso al riconoscimento dell'esistenza di un vincolo indiretto nell'area interessata dall'opera di ampliamento della sede degli uffici del Provveditorato Interregionale, il Consiglio di Stato -con sentenza n. 4474/2018 pubblicata il 23.07.2018- ha riconosciuto l'esistenza in virtù del D.M. del 15.5.1930.

Lo stesso Collegio pur ritenendo *“acclarata illegittimità del provvedimento che ha autorizzato l'opera, data la peculiarità della vicenda, non esclude la possibilità per l'amministrazione di rideterminarsi sul progetto ora per allora, tenendo conto della “circostanza sopravvenuta”, e cioè che l'area è interessata dal predetto vincolo di cui al decreto del 15 maggio 1930, tanto più che lo stesso non prevede affatto l'inedificabilità assoluta dell'area. È pacifico che durante l'iter procedimentale, che ha portato alla formazione del titolo in base al quale si è proceduto all'edificazione, non era in alcun modo emersa la sussistenza del vincolo. In altre parole, la relativa istruttoria si è svolta senza la consapevolezza, da parte dei soggetti coinvolti nella conferenza di servizi, della sussistenza dello stesso, viziando così il provvedimento finale. La riscontrata illegittimità deriva, quindi, essenzialmente da un difetto di*

www.regione.puglia.it



istruttoria e della conseguente carente motivazione del provvedimento finale, per non aver considerato la sussistenza di un elemento fondamentale ai fini della determinazione conclusiva del procedimento”.

Dunque, sulla scorta di detta pronuncia definitiva, questa sezione dovrà valutare il solo aspetto legato alla compatibilità con il vincolo, fermo restando (come riferito dall’Avvocatura dello Stato nel proprio parere) il coinvolgimento di tutti gli enti a suo tempo partecipanti al procedimento.

Ciò premesso, valutati gli atti e grafici postati sul sito istituzionale del Provveditorato, si rileva che trattasi di opera pubblica che insiste su area portuale disciplinata dall’art. 29 delle NTA del vigente PRG del comune di Bari: “Aree ferroviarie, portuali ed aeroportuali sono destinate al mantenimento o ampliamento dei rispettivi impianti e servizi, secondo piani particolareggiati che le società interessate redigono d’intesa con il Comune”, destinata specificamente ad “area per servizi istituzionali tipo E” dal Piano Regolatore Portuale, in catasto al fg 30 p.IIa 32, caratterizzata dai seguenti parametri urbanistico edilizi, come si rileva dal verbale della Conferenza di Servizi del 30.06.2010 indetta dal Ministero delle Infrastrutture :

- piano seminterrato	mq. 626,00	mc. 1.752,80
-piano rialzato	mq. 626,00	mc. 2.441,40
-1 piano	mq. 722,00	mc. 2.815,80
-2 piano	mq. 626,00	mc. 2.441,40
Totale	mq. 2.600,00	mc. 9.451,40.

In ragione di quanto innanzi rappresentato si ritiene di esprimere **parere favorevole** in merito alle opere in questione, a conferma del parere regionale n. 10399 del 30.06.2010, al fine del perfezionamento dell’intesa stato – regione nei termini di attestazione di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 3 del DPR n.383/94. Quanto innanzi per le determinazioni di competenza di codesto Provveditorato.

Il Funzionario del Servizio P. Negoziata e R. Urbana

Dott. Gianni Carenza

Il Dirigente del Servizio

Avv. Angela Cistulli

Il Dirigente della Sezione Urbanistica

Dott. Giuseppe Maestri